

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che prescrive l'indicazione in speciale registro degli atti di commercio relativi alle materie grezze, minerali e materie radioattive;

Decreta:

È approvato il modello di registro delle operazioni commerciali relative alle materie grezze, ai minerali e alle materie radioattive, allegato al presente decreto.

Il suddetto registro deve essere composto di fogli numerati progressivamente e timbrati dall'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1964

Il Ministro: MEDICI

REGISTRO DELLE OPERAZIONI COMMERCIALI DI MATERIE GREZZE, MINERALI E MATERIE RADIOATTIVE

(Ditta)

(Sede)

Autorizzata al commercio con detenzione di
senza detenzione

con provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio in data

Avvertenza. — Il titolare dell'autorizzazione al commercio deve indicare sul presente registro, in ordine cronologico, tutti gli atti di commercio relativi alle materie grezze, ai minerali e alle materie radioattive, con la specificazione dei contraenti (art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).

Numero d'ordine	Data dell'atto di com- mercio	CONTRAENTI	Materiale (peso totale, stato fisico, composizione chimica)

ACQUISTI			VENDITE		
Minerale contenuto (in tonn.)	Materia grezza contenuta (in kg.)	Altre materie radioattive (in curie)	Minerale contenuto (in tonn.)	Materia grezza contenuta (in kg.)	Altre materie radioattive (in curie)

Il presente registro si compone di n. fogli.

Visto, il direttore dell'Ufficio provinciale indu-
stria e commercio di

timbro

(data)